



Audizione

dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

***presso le Commissioni riunite Finanza
e Attività produttive della Camera dei Deputati***

Osservazioni e proposte dell'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE

A.C.2461

Conversione in legge del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” (Cosiddetto “D.L. Liquidità per le imprese”)

27 aprile 2020

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce AGCI, CONFCOOPERATIVE e LEGACOOP, le più rappresentative Associazioni giuridicamente riconosciute del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza occupano 1.150.000 persone, producono 150 miliardi di fatturato e associano 12 milioni di soci. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.

<http://www.alleanzacooperative.it/>

<https://www.agci.it/>

<http://www.confcooperative.it/>

<http://www.legacoop.coop/>

A. LIQUIDITA' PER LE IMPRESE E CRISI COVID-19

La crisi che stiamo vivendo è epocale, “come nessun'altra in passato”, e sta naturalmente impattando molto negativamente anche nel mondo cooperativo, benché lo stesso sia stato un po' meno interessato, rispetto ad altri mondi imprenditoriali, al blocco delle attività produttive di questi mesi decise per il necessario Lockdown, avendo una rilevante presenza nelle filiere essenziali.

Le previsioni di calo del PIL per quest'anno sono varie ed oscillano tutte tra il -5 e il -9%. Si tratterà di una riduzione veramente drastica e verticale dei fatturati delle imprese, dei consumi e degli investimenti, ciò nonostante si spera che già dalla fine dell'anno gli andamenti economici possano migliorare, rimbalzando fortemente per l'anno prossimo. Le previsioni del Governo sembrano essere coerenti con questo generale consenso, una forte caduta quest'anno e una rapida risalita per il 2021. Si spera di intraprendere subito questo nuovo corso e molto dipenderà dalle misure messe in campo: dalla loro efficacia, dalla loro rapidità e dell'ammontare delle risorse dedicate.

L'Istat ha stimato circa il 41% delle imprese ferme nel lockdown e il 47% degli occupati. Per il mondo cooperativo i numeri, per quanto possibile stimare in una situazione d'emergenza come questa e dai codici Ateco, sono più bassi: un terzo delle imprese cooperative, un sesto degli occupati, quasi un nono dei fatturati. Ciò nonostante, alcune imprese sono completamente ferme da tempo (soprattutto nei settori dell'alloggio e turismo, della cultura e delle attività artistiche, del noleggio, delle costruzioni e abitazione) e, al netto degli scenari possibili, saranno sicuramente le prime da dover sostenere, anche perché generalmente di dimensioni imprenditoriali più piccole e, tendenzialmente e per buona parte deboli dal punto di vista finanziario.

Al netto della durata dell'impatto delle misure di lockdown, affrontare la liquidità è oggi prioritario, soprattutto ma non solo, per tutte quelle imprese che sono state “ibernare” per legge o di fatto, perché il virus ha bloccato gli spostamenti delle persone e in parte delle merci. Bene ha fatto, perciò, il governo ad intervenire subito con queste straordinarie misure per la liquidità dell'impresa, alcune mai sperimentate fino ad ora. Ma proprio perché molte delle

imprese “sospese” avevano già tensioni finanziarie interne, è bene che tempestività gli interventi e adeguate risorse siano assicurate.

Inoltre, ridurre, il più possibile, la trasmissione della mancanza di liquidità in insolvenze è un obiettivo da percorrere sin da subito, anche grazie a questo decreto. Il nostro Paese, a seguito della crisi del 2008, ha vissuto un periodo di forte peggioramento della qualità del credito, solo di recente migliorato, anche grazie ad interventi pubblici e privati straordinari e non di poco conto dal punto di vista delle risorse finanziarie. Solo l’anno scorso le sofferenze lorde nel sistema bancario si sono ridotte del 30% e quelle nette sono sostanzialmente il 5% degli impieghi bancari. Posto che i NPLs (Not performing loans) fisiologicamente cresceranno per effetto della crisi, immettere liquidità per le imprese oggi in maniera consistente significa non peggiorare oltremodo domani, più di quanto non accadrà inevitabilmente, gli attivi delle banche, riducendo altresì in futuro le capacità di credito bancario per le imprese. Tutte le istituzioni, oltre che i Governi, anche quelle bancarie e di vigilanza, ne devono essere ben consapevoli e pensare alle necessarie contromisure.

B. MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ

Gli **articoli 1** e **13** del decreto in esame contengono le principali misure a sostegno della liquidità delle imprese a fronte dell’emergenza Covid-19. In particolare, si tratta di disposizioni che disciplinano il rilascio di garanzie pubbliche, attraverso la SACE ed il Fondo Centrale di Garanzia delle PMI (FCG), a fronte dell’erogazione di nuova liquidità alle imprese, distinte in PMI, imprese sino a 499 addetti e grandi imprese. Apprezziamo la considerazione e l’individuazione di misure agevolative di sostegno per tutte le imprese.

In particolare, valutiamo con favore l’estensione dell’accesso agli interventi del FCG anche alle imprese

con un numero di dipendenti inferiori a 499 che, potranno beneficiare degli interventi di garanzia del Fondo centrale, strumento operativo da anni, rodato e che ha dimostrato una buona efficacia. Si tratta di imprese *labour intensive* molto presenti anche nel mondo della cooperazione.

In un’ottica di coordinamento sistematico delle misure potrebbe essere utile e corretto ancorare il limite di accesso al FCG non già al “numero dei dipendenti” (inferiore a 499) ma al

numero delle unità di lavoro equivalenti a tempo pieno e, cioè, a 499 U.L.A., secondo i criteri comunemente in uso nella normativa comunitaria per determinare le dimensioni di impresa. Ulteriori misure rilevanti a sostegno della situazione finanziaria delle PMI, sono riportate nell'art. 56 del DL 17 marzo 2020, n. 18 "DL Cura Italia", che disciplina sostanzialmente, alcune importanti possibilità di moratoria (sospensione sino al 30/9/2020 della possibilità di revoca da parte delle banche di affidamenti a breve e anticipi su crediti concessi, proroga alla medesima data di prestiti non rateali in scadenza precedentemente e sospensione – sino alla scadenza del 30/9/20 compresa - del pagamento delle rate di mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale).

Sotto il profilo sistematico della dispersione di misure, tutte utili e condivisibili, in più provvedimenti in corso di conversione, sollecitiamo anzitutto la necessità di rendere pienamente coerenti le discipline dettate dai singoli provvedimenti.

Ad esempio, chiarendo inequivocabilmente che un'impresa che ha beneficiato delle diverse tipologie di moratoria al 30/9/20, possa usufruire agevolmente entro il 31/12/20 delle nuove opportunità di finanziamento previste dal DL liquidità senza incorrere in classificazioni sfavorevoli delle proprie esposizioni.

Ad ogni modo, l'Alleanza valuta nel complesso positivamente l'impianto del provvedimento, basato essenzialmente sul supporto del credito bancario, garantito dallo Stato in misura importante, a vantaggio delle imprese in temporanea difficoltà e sono altresì condivisibili le condizioni favorevoli introdotte nell'accesso al FCG sino a fine 2020.

Tuttavia, si rileva che la tempestività delle erogazioni costituisce, ad oggi, la principale criticità rispetto all'efficacia delle misure previste dal DL; su questo aspetto, incidono anche taluni aspetti burocratici che necessitano di una costante attenzione, nell'ottica della semplificazione, snellimento e chiarimento, e che dovrebbe il più possibile riguardare anche la modulistica, in modo che alle singole banche venga riservata solo un minimo di personalizzazione delle procedure. A tale proposito si potrebbe introdurre la possibilità da parte dei richiedenti di autocertificare il rispetto o il possesso di determinati requisiti.

OCCORRE POI ACCELERARE, PER QUANTO POSSIBILE, L'ENTRATA A REGIME DEGLI INTERVENTI DI GARANZIA AFFIDATI ALLA SACE – tenendo conto che tale intermediario ha operato sino ad oggi sul fronte della promozione dell'*export*. In proposito, si ritiene che tra le

proposte per rendere più fluidi i meccanismi ipotizzati, debba essere considerata anche la necessità di rivedere il requisito posto dall'articolo 1, comma 2, lettera l) del provvedimento, laddove si condiziona l'aiuto all'impegno dell'impresa beneficiaria a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. La formulazione della norma è piuttosto vaga e di dubbia interpretazione. Per giunta, tale requisito appare come un onere improprio, rispetto a misure di sostegno alla liquidità, oltremodo gravoso, nonché causa di rallentamenti nell'erogazione di prestiti e garanzie.

Inoltre, ferme restando le procedure di licenziamento collettivo di cui alla legge 223/1991, s'introduce un impegno per l'impresa ad inviare un'informativa, anche in via telematica, ai sindacati di riferimento rispetto a quelli che sono e che saranno (in chiave prospettica) i livelli occupazionali e la gestione delle problematiche connesse. In questo senso si vuole responsabilizzare maggiormente l'impresa sulla fase di confronto con il sindacato anticipando, semmai, da subito procedure informative già imposte per legge relativamente alla possibilità di dover avviare un piano di riorganizzazione aziendale con eventuali esuberanti.

QUANTO AL FONDO CENTRALE DI GARANZIA, relativamente al potenziamento generale delle garanzie rilasciabili dal Fondo (90% in garanzia diretta e 100% in riassicurazione) ed in ordine alla individuazione dell'importo massimo del finanziamento, si ritiene, per fini di semplificazione e maggior beneficio delle imprese, che questo non debba superare il maggiore fra i seguenti elementi (e non "alternativamente" i seguenti elementi):

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti);
- il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499.

Positiva, per il primo gruppo di imprese, è la possibilità di intervento sulle operazioni di rinegoziazione dei finanziamenti con intervento del FCG all'80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, a condizione che la banca eroghi nuova finanza almeno per il 10% del debito accordato in essere. Si pensi ad un finanziamento chirografario originario erogato dalla banca

che viene incrementato, con vantaggio dell'impresa, e al quale si applica la garanzia descritta sopra del FCG, con vantaggio anche della banca in termini di minor rischio.

Si ritiene opportuno che - in considerazione del rilevante beneficio che l'intervento pubblico del FCG concede alla Banca in termini di riduzione dei rischi in precedenza assunti - la rinegoziazione dei finanziamenti in essere debba essere accompagnata all'erogazione di finanza aggiuntiva per importi superiori al 10% attualmente previsto dalla norma e almeno del 20%, percentuale comunque sensibilmente inferiore ai benefici che il maggior livello di garanzia pubblica genera sulla Banca.

In tema di platea di beneficiari delle agevolazioni relative al FCG, si chiede la correzione dell'art. 13, comma 1, lettera g) che dispone che la garanzia è concessa anche alle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale, hanno stipulato accordi di ristrutturazione o hanno presentato un piano attestato di cui all'articolo 67, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Non comprendiamo, in proposito, perché non debbano essere considerate anche le imprese ammesse alle procedure ivi elencate prima della data del 31 dicembre 2019. D'altra parte, la concessione della garanzia alle imprese è pur sempre condizionata alla valutazione dello stato delle loro esposizioni da parte della banca interessata.

Un altro aspetto riguarda la durata dei finanziamenti: in questa emergenza, così straordinaria, dovrebbe essere portata almeno a 10 anni, almeno per alcune tipologie di finanziamento; ciò eviterebbe di appesantire il cash flow prospettico delle imprese nel periodo del loro rimborso.

QUANTO AI FINANZIAMENTI SINO A 25.000 EURO, la nuova disciplina temporanea sugli Aiuti di Stato avrebbe consentito di rilasciare una garanzia dello Stato al 100% anche su importi superiori alla soglia di 25.000 euro stabilita dal Decreto. A nostro avviso, tale soglia si potrebbe portare al valore di 40.000 euro (fermo restando il limite del 25% dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario), in considerazione che lo stesso DL in esame prevede per il

microcredito – che già gode di una disciplina favorevole da parte del FCG - un innalzamento del limite massimo dell'intervento a tale titolo, sino a 40.000 euro.

Inoltre, per quanto attiene ai finanziamenti in esame, la definizione del tasso di interesse a carico delle imprese, risulta complicata e non favorisce la trasparenza nel rapporto banca/cliente. Sarebbe opportuno limitarsi ad indicare nel testo, dopo il parametro del tasso di rendimento, una misura massima di interesse, ad esempio, 90-120 punti base.

Infine, si potrebbe valutare di basare l'erogazione da parte delle banche dei finanziamenti sino a 25.000 euro (e auspicabilmente su quelli sino a 40.000 euro), su autodichiarazioni delle imprese, contenenti sostanzialmente la quantificazione dei danni subiti in termini di perdita di fatturato, piuttosto che ad un'istruttoria vera e propria.

Quanto agli aspetti procedurali in ordine alla contrattualistica bancaria, da un punto di vista procedurale, le facilitazioni relative alla operatività bancaria in termini di sottoscrizione dei contratti e comunicazioni semplificate (art. 4, comma 1), dovrebbero essere estese ai contratti di garanzia accessori a quelli del credito e all'operatività in titoli ed assicurativa, ambiti di particolare interesse delle banche soprattutto di medio-piccole dimensioni quali, ad esempio, operatività in titoli o assicurativa.

PER QUANTO ATTIENE AGLI INTERVENTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 13 LETTERA N), RIVOLTI ALLE IMPRESE CON UN VOLUME DI RICAVI NON SUPERIORE A 3,2 MILIONI DI EURO, si ritiene che questo intervento – per il quale si esprime condivisione - debba essere ulteriormente semplificato al fine di massimizzare la rapidità con cui le imprese destinatarie potranno beneficiare della liquidità aggiuntiva.

A tale risultato si potrebbe agevolmente pervenire prevedendo, a fianco alla modalità prevista dalla norma attuale, la possibilità per i Confidi art. 106 TUB di rilasciare, esclusivamente per i finanziamenti di cui alla presente lettera, garanzie alle Banche in ragione del 100% con obbligo di riassicurazione al FCG per il 90%.

Si semplificherebbe così fortemente il rapporto Banca-Impresa senza alcuna modificazione sostanziale dello schema di intervento ipotizzato.

In parallelo e sempre nell'ottica di dare una risposta efficace alle imprese, occorrerebbe rafforzare la dotazione patrimoniale dei Confidi ex art. 106 TUB, così da potenziarne la capacità di sostenere le imprese anche alla luce del ruolo previsto in termini di aggiuntività proprio dall'art. 13 comma 1 lettera n).

A tale risultato si potrebbe agevolmente pervenire, senza alcun onere a carico del bilancio pubblico, riconoscendo ai Confidi la possibilità di iscrivere a patrimonio i fondi rischi pubblici dagli stessi detenuti, come già avvenuto in passato con risultati proficui, riproponendo l'efficacia della disposizione di cui all'art. 1, comma 134, legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'art. 36, legge 17 dicembre 2012, n. 221.

È QUESTA ALTRESÌ L'OCCASIONE PER APPORTARE DELLE CORREZIONI ALL'ART. 56 DEL DECRETO CD CURA ITALIA (DL 18/2020), relativamente ad alcune rilevanti disposizioni in tema di supporto alla liquidità. Si porta all'attenzione che, sino ad ora, il FCG non ha mai prestato garanzie a valere su finanziamenti pubblici (poiché, si è sempre ribadito, lo Stato non può garantire sé stesso). Ora, però, l'art. 56 del DL citato prevede la possibilità di ricorrere al Fondo - in via sussidiaria - per coprire il 33% dei finanziamenti sospesi sino al 30/9, anche a valere su fondi di terzi (dunque, anche pubblici). Occorre chiarire se questa apertura introdotta dal Legislatore permetta di ricorrere alla garanzia del Fondo Centrale per coprire il rischio che la banca si assume anche in caso di concessione di nuovi finanziamenti agevolati a valere su fondi di terzi.

Si ritiene opportuno, da ultimo, segnalare che i provvedimenti di moratoria dei finanziamenti in essere disposti con l'art. 56 del DL "Cura Italia" non ricomprendono, al momento, i finanziamenti agevolati a medio-lungo termine concessi alle PMI dall'Amministrazione dello Stato e da soggetti gestori che operano in regime di convenzione con la stessa Amministrazione. Pare coerente con le disposizioni previste, introdurre – anche recependo uno specifico odg approvato dal Parlamento in sede di conversione del DL – una specifica disposizione che estenda anche a tali finanziamenti le disposizioni previste per i finanziamenti bancari. Trattasi di una misura che prevede un semplice slittamento nella corresponsione delle rate relative anche per i finanziamenti pubblici, garantendo un importante sostegno finanziario, e che non necessita di copertura finanziaria, dal momento che i mutui in questione riguardano fondi rotativi.

Sempre in ordine all'art 56 del DL 18/2020, a nostro avviso, è **necessario prevedere una misura specifica per il settore turistico in tema di sospensione delle operazioni a medio/lungo termine**, in quanto quella al 30 settembre prevista nell'art. 56 DL 18 2020 non è sufficiente: - alberghi ristoranti spiagge ed altri operatori del settore non avranno incassi certi fino alla prossima estate con nocumento della forza lavoro e degli imprenditori. Quindi, per

chi al 30 settembre non abbia un fatturato pari almeno al 70% del 2019, si richiede la possibilità di moratoria annuale (30 settembre 2021) da esercitare a richiesta del cliente con la garanzia già prevista nell'art 56. Inoltre, si propone di prevedere che, come previsto per la sospensione *ex art.56*, anche altre moratorie richieste e concesse possano beneficiare dell'estensione automatica di tutte le garanzie associate a finanziamenti o leasing senza formalità. In subordine, che tale semplificazione sia concessa almeno per la moratoria associativa (ABI) a condizione che la richiesta di moratoria sia formalizzata entro il 30 giugno 2020 (come indicano le linee guida EBA) e sia concessa entro il 30 settembre 2020.

Si segnalano altresì le enormi difficoltà del settore trasporto persone nel comparto turistico che, oltre ad aver subito un sostanziale azzeramento del volume d'affari, non vede all'orizzonte il momento di una possibile ripartenza, certamente distante nel tempo. Peraltro, nell'intero comparto i costi fissi non si ridimensionano e per alcune voci appaiono particolarmente ingenti. In questo contesto si rendono necessari una serie di interventi legislativi che, oltre al sostegno alla liquidità, prevedano significative semplificazioni e una riduzione generalizzata della pressione fiscale gravante sul trasporto pubblico persone non di linea, senza i quali, tra meno di un anno, si determinerebbe la chiusura di molte imprese e la perdita di molti posti di lavoro.

Riteniamo infine opportuno prevedere l'inserimento nel provvedimento di una norma che dia corso immediato al **PAGAMENTO DEI DEBITI MATURATI AD OGGI DALLE PA** al fine di immettere subito la liquidità necessaria per far fronte, almeno in un primo momento, alle esigenze delle imprese creditrici; sarebbe inoltre auspicabile che CDP metta a disposizione dei Comuni finanziamenti che prevedano la restituzione in un arco di tempo di almeno dieci anni.

C. PROPOSTE FISCALI E PER LO SVILUPPO

Si avanzano qui appresso alcune proposte di correzione ed integrazione al testo del decreto che, alla luce delle considerazioni appena svolte, l'Alleanza ritiene quanto mai urgenti e necessarie.

In tema di proroga del **TERMINE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA NELLE SOCIETÀ COOPERATIVE** riproponiamo con forza una questione urgente a facoltà prevista dall'articolo 106, comma 1, di convocare l'assemblea ordinaria entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio - in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie - può non essere sufficiente per le cooperative che debbono applicare l'articolo 2540 c.c., cioè quelle che obbligatoriamente svolgono assemblee separate in preparazione dell'assemblea generale.

Il processo assembleare di tali cooperative è particolarmente complesso, in misura tale che - alla luce delle recenti disposizioni restrittive - i 180 giorni non saranno nella maggior parte dei casi sufficienti per celebrare l'assemblea generale

Peraltro, si tenga conto che:

- tra l'ultima delle assemblee separate e l'assemblea generale esiste un termine statutario che deve necessariamente intercorrere;
- l'art. 2539 pone serie limitazioni alla quantità di deleghe che possono essere rilasciate solo a soci e per non più di 10 persone.

Alla luce di tali argomentazioni, si propone che tali cooperative abbiano la possibilità di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020.

[DETASSAZIONE PREMI E STRAORDINARI COLLEGATI ALL'EMERGENZA] L'emergenza, tra le sue conseguenze, costringe le imprese appartenenti ad alcune specifiche filiere, ad un'intensificazione della loro attività e comunque una maggiore necessità di far fronte a picchi di lavoro richiesti dalla situazione in corso anche per garantire prodotti di prima necessità e servizi indispensabili. Si tratta di una dinamica che, combinata con il rischio potenziale di contagio cui sono sottoposti i lavoratori che stanno continuando a lavorare in questo periodo, impone l'introduzione, con urgenza, un regime fiscale speciale che a vantaggio dei medesimi lavoratori in segno di maggior incentivo e riconoscimento per le loro prestazioni.

A tal fine, proponiamo di introdurre, relativamente al periodo interessato dall'emergenza, una forma di tassazione agevolata al 10% dei premi aggiuntivi con causale COVID-19 nonché degli straordinari (aggiuntiva e simile solo per l'entità dell'aliquota a quella già in vigore per i premi erogati in applicazione di accordi di secondo livello); nonché, relativamente ai soli premi di risultato erogati a tale titolo, una forma di decontribuzione (riduzione del 20% per quota

datore di lavoro e azzeramento a per quota lavoratore) senza che la stessa vada a danno delle future prestazioni pensionistiche.

Nondimeno, l'emergenza costituisce anche l'occasione per rilanciare gli istituti di sostegno all'autoimprenditorialità già presenti nel sistema, ma non ancora attuati, fra i quali la misura che consente **l'ANTICIPO DEL REDDITO DI CITTADINANZA AI BENEFICIARI CHE PROMUOVONO NUOVE IMPRESE**. L'articolo 8, comma 4, del d.l. 4/2019, stabilisce la possibilità per coloro che hanno diritto al reddito di cittadinanza di impiegarlo per avviare un'attività lavorativa autonoma o un'attività imprenditoriale, anche in forma cooperativa. Si tratta di una previsione che l'Alleanza delle Cooperative ha sin dall'origine sollecitato affinché il RdC fosse coerente con uno sbocco non solo di natura lavorativa, ma anche di carattere imprenditoriale e di risposta coerente al rischio di interventi prettamente assistenzialistici. Nella forma cooperativa i due obiettivi si conciliano perfettamente in quanto attraverso la promozione di una società cooperativa e il conseguente esercizio dello scambio mutualistico il cittadino soddisfa la propria esigenza lavorativa e professionale. Ovviamente, è necessario che si determinino le condizioni organizzative affinché tale misura risponda effettivamente agli obiettivi annunciati e, a tal fine, è decisivo il contenuto che sarà dato al decreto del Ministro del Lavoro, il quale tuttavia – a distanza di molti mesi dall'entrata in vigore della legge – non è stato ancora emanato. Ciò che appare importante è che la richiesta del beneficio addizionale, ai fini della costituzione della cooperativa, debba essere accompagnata da un progetto di impresa credibile, evitando così la dispersione di risorse preziose. Per facilitare tale risultato è necessario coinvolgere soggetti dotati di competenze consolidate, cioè gli investitori istituzionali specializzati nella promozione di società cooperative (i fondi mutualistici di cui alla legge 59/92 e la società finanziaria prevista dalla legge 49/85, controllate dal Mise), la cui attività di affiancamento e di sostegno potrà essere svolta sulla base di apposite convenzioni con i Ministeri competenti. Peraltro, considerando i compiti istituzionali che svolgono sulla base delle rispettive norme istitutive, tali enti potranno contribuire al finanziamento delle costituende cooperative con risorse proprie, così favorendo la loro patrimonializzazione o finanziarizzazione e il successo del progetto imprenditoriale. La proposta in parola mira anzitutto a rendere più sostanzioso ed efficace l'anticipazione in un'unica soluzione del RdC alle persone che si propongono come autoimprenditori, aumentando da sei a dodici le mensilità anticipate da destinare all'avvio della nuova attività;

nella medesima direzione, ma con una maggiore attenzione al dualismo economico e territoriale del Paese, intensifica la medesima misura aumentando l'anticipazione a 24 mensilità per le iniziative che nascono nelle Regioni del Mezzogiorno.

Quanto al sostegno alla capitalizzazione e alla patrimonializzazione delle imprese, in primo luogo riteniamo non più rinviabile una **RIFORMA DEL TRATTAMENTO FISCALE DEL RISTORNO PER LA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE**. Il ristorno rappresenta da anni uno strumento che i soci cooperatori possono utilizzare per patrimonializzare le proprie imprese cooperative, spesso sottocapitalizzate e comunque limitate nell'accesso al mercato dei capitali ove reperire le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della loro attività.

L'aumento progressivo dell'aliquota dal 12.50% all'attuale 26% ha prodotto l'effetto di deprimere l'istituto del ristorno previsto dalla legge 142/2001 e dell'articolo 2545-sexies c.c. ed in particolare il meccanismo previsto dall'articolo 6, comma 2, del d.l. 63/2002, attraverso il quale il ristorno, istituto tipico delle società cooperative, viene destinato ad aumento della quota di capitale sociale di ogni socio cooperatore. In breve, se la cooperativa di lavoro produce utili in un determinato esercizio, parte di questi possono essere retrocessi ai soci lavoratori a titolo di ristorno, anche attraverso la modalità dell'aumento del capitale sociale. In tal caso, il socio non versa alcuna imposta sino al momento del suo rimborso, quando dovrà versare sulla parte di capitale aumentato attraverso il ristorno un'imposta pari al 26%.L'inasprimento del suo trattamento fiscale ha costituito non solo una penalizzazione rispetto a redditi aventi analoga funzione, ma soprattutto un disincentivo alla diversificazione del fabbisogno finanziario delle imprese cooperative in controtendenza rispetto a misure destinate ad analogo obiettivo (ACE, mini- bond).Occorre quindi riformare complessivamente il trattamento fiscale del ristorno, prevedendo che le somme destinate ad aumento del capitale sociale possano essere soggette ad imposta all'atto della loro attribuzione, con l'applicazione di una ritenuta del 12,50% a titolo d'imposta: non attendere quindi il rimborso al socio per applicare l'imposta, ma applicarla immediatamente, al momento dell'attribuzione del ristorno ad aumento del capitale, con aliquota ridotta ma reddito certo per l'Erario. Essendo il capitale cui si riferisce la proposta capitale sociale quindi di rischio, potrebbe, in presenza di sua riduzione per perdite, non essere mai rimborsato. Tale nuova impostazione sarebbe comunque facoltativa e rimessa alle decisioni dell'organo assembleare della

cooperativa sia per i ristorni deliberati successivamente all'entrata in vigore della norma, sia per le somme attribuite anteriormente.

Sempre per rinforzare il patrimonio delle imprese, consideriamo opportuna un incentivo alla **RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA**. In proposito, proponiamo di agevolare l'accesso agli istituti fiscali che consentono di rappresentare in maniera più realistica le dimensioni patrimoniali delle imprese, prima fra tutte l'istituto straordinario della rivalutazione dei beni d'impresa previsto per il solo 2020 dall'articolo 1, legge 27 dicembre 2019, n. 160. Ebbene, a norma del comma 701 della Legge di bilancio 2020, le imposte sostitutive relative alla rivalutazione dei beni (c. 698) e all'eventuale affrancamento del saldo attivo di rivalutazione (c. 699) devono essere versate con determinate modalità, diverse a seconda degli importi, e possono essere compensati nel Mod. F24 con eventuali crediti di cui dispone il contribuente, secondo le ordinarie regole di compensazione.

La nostra proposta consente alle imprese di esercitare l'opzione per la rivalutazione senza assolvere le imposte sostitutive fino alla concorrenza delle perdite fiscali pregresse riportate a nuovo ai sensi dell'art. 84 del Tuir e fino alla concorrenza delle cd eccedenze ACE; si da aumentare la convenienza dell'istituto e favorire l'emersione di valori patrimoniali più realistici anche ai fini dell'accesso al credito. Beninteso, la perdita utilizzata (e le eccedenze ACE utilizzate) non potrà (non potranno) più essere utilizzata ai fini dell'abbattimento del reddito.

Sembra necessario il **POTENZIAMENTO DELL'AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)** che tende a premiare la patrimonializzazione delle imprese con un abbattimento della base imponibile IRES commisurato all'incremento patrimoniale netto realizzato rispetto al 2010. Più in dettaglio si può dedurre (quindi abbattere la base imponibile IRES) un importo pari al prodotto tra i) tale incremento patrimoniale e ii) un rendimento figurativo (o nozionale), attualmente commisurato al 1,3%.

La proposta potrebbe essere quella di potenziare l'ACE mediante un significativo incremento di tale rendimento figurativo del 1,3% (negli anni si è arrivati fino al 4,75%).

Nota esemplificativa. Per dare un effetto della rilevanza del rendimento figurativo, ipotizzando un incremento patrimoniale netto (2010-2020) di 10.000.000:

- Beneficio in termini di minore IRES, con rendimento nozionale al 1,3%: $10.000.000 \times 1,3\% \times 27,5\% = 35.750$ euro
- Beneficio in termini di minore IRES, con rendimento nozionale al 4,75% (massimo toccato nel 2016): $10.000.000. \times 4,75\% \times 27,5\% = 130.625$ euro.

Ipotizzando un rendimento nozionale del 3% (media tra 1,3% ed il 4,75%), il beneficio sarebbe pari a: $10.000.000 \times 3\% \times 27,5\% = 82.500$ euro.

E' evidente che in un contesto di patrimonializzazione obbligatoria di buona parte utili, la misura (compatibile con regime fiscale delle cooperative) è particolarmente favorevole (tanto più, quanto maggiore è il rendimento nozionale).

Il beneficio è ricorrente, nel senso che ogni anno si ha il medesimo beneficio fino a quando resta un incremento patrimoniale rispetto al 2010.

Altro tema, la questione delle **RITENUTE SUGLI APPALTI** che, risulta, sta creando non pochi problemi alle imprese. Con il condivisibile intento di contrastare l'interposizione di manodopera illecita e tutelare l'erario avverso il mancato versamento delle ritenute fiscali da parte di imprese appaltatrici, subappaltatrici o comunque impiegate nell'esecuzione di opere e servizi, il comma 1 dell'articolo 4 del D.L. 124/2019 ha introdotto un nuovo articolo 17-bis al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241. Come conseguenza di tale previsione, da gennaio 2020, incombono gravosi compiti di carattere tributario anche sui committenti di tali contratti. Si dovrebbe trovare una soluzione di semplificazione (non certo di eliminazione).

Per quanto poi riguarda le altre misure fiscali che possono migliorare la situazione delle imprese e siano altresì in grado di favorire una transizione graduale e ragionevole all'economia sostenibile, proponiamo anzitutto una riforma della disciplina delle **IMPOSTE SUL CONSUMO DI ZUCCHERI AGGIUNTI E SULLA PLASTICA**, che sia anticipata tuttavia da un periodo di sospensione sino al 31 dicembre 2020 dell'applicazione delle imposte medesime.

[Quanto all'imposta di consumo sugli zuccheri aggiunti, la relativa disciplina non tiene nel dovuto conto i succhi di frutta e i nettari di frutta. I succhi di frutta (che rappresentano il 20% circa del settore) sono ottenuti al 100% da frutta, spremuta o schiacciata, senza l'aggiunta di zuccheri, aromi, coloranti, conservanti, acqua. Il loro contenuto in zuccheri deriva esclusivamente dalla frutta presente. I nettari di frutta, conosciuti in Italia ed all'estero come "succo e polpa", rappresentano il 40% circa del settore ed hanno una riconosciuta valenza

nutrizionale che li differenzia notevolmente dalle altre bevande. Hanno un tenore in frutta minimo obbligatorio e si caratterizzano sia per un tenore massimo di zuccheri aggiungibili, sia per il divieto di usare coloranti, conservanti e aromi. I gusti più consumati per succhi e nettari sono quelli della frutta tradizionale del nostro Paese. La sugar tax inciderebbe negativamente sui tali consumi di prodotti sani e nutrizionalmente virtuosi, con gravi ripercussioni su tutta la filiera agricola. Ration per cui, si propone di introdurre un'esclusione dall'imposta per le bevande edulcorate con un contenuto minimo di frutta pari o superiore al 50%.

Quanto all'imposta sul consumo dei Manufatti in plastica Con Singolo Impiego (MACSI), la relativa disciplina non tiene in minima considerazione il fatto che nel settore agroalimentare, esiste una normativa igienico sanitaria, sia di livello comunitario, sia di livello nazionale, che impone agli operatori di utilizzare manufatti plastici che vengono a contatto con gli alimenti composti per buona parte (almeno il 50%) da plastica vergine. Questa filiera, pertanto, è allo stato colpita dalla nuova imposta senza possibilità di poter sopperire con imballaggi che abbiano un impatto ambientale complessivamente migliore. Si propone, pertanto, di escludere dall'imposizione i manufatti plastici che vengono a contatto con gli alimenti e che, per prescrizione normativa o esigenze di sicurezza alimentare, sono composti per buona parte (almeno il 50%) da plastica vergine.]

Infine, è questa un'importante occasione per affrontare alcuni nodi irrisolti del **TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE**, fra i quali segnaliamo il protagonismo economico e sociale delle imprese e delle cooperative sociali, risorsa preziosissima per la tenuta sociale ed economica del Paese nell'emergenza. Tra le varie proposte di interesse per il settore, riteniamo urgente e non più rinviabile quanto meno l'accoglimento della proposta di modifica all'art. 88 del Codice del terzo settore, ove si dispone l'applicazione dell'agevolazione regionale sull'Irap favore degli Enti del Terzo settore nei limiti dei regolamenti eurounitari sul cd "*de minimis*". In particolare, le Regioni hanno la possibilità di ridurre o azzerare l'aliquota IRAP ordinaria da applicare agli Enti del Terzo Settore (art. 82, comma 8, del d.lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"). Tale previsione era già prevista dall'art. 21 del d.lgs. 460/97 sulle Onlus. Tuttavia, con la Riforma del Terzo Settore, tale previsione è stata sottoposta al regime "*de minimis*" ordinario (pari a 200.000 euro nel triennio): infatti, all'art. 88 del Codice, il legislatore enumera i vari regolamenti senza far riferimento al regolamento (UE) N. 360/2012 del 25 aprile 2012 relativo agli aiuti concessi alle imprese che forniscono Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG). Si ritiene che il

legislatore sia incappato in una dimenticanza, poiché gli Enti del Terzo Settore svolgono perlopiù Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), per i quali è previsto un limite del “de minimis” più alto, pari a 500.000 euro nel triennio. Si propone, pertanto, di aggiungere il riferimento al suddetto regolamento per adeguare la previsione dell’art. 88 del Codice del Terzo settore al corretto riferimento della disciplina UE. La proposta non pone problemi di copertura, non accordando direttamente agevolazioni fiscali, ma semplicemente autorizzando le Regioni (ma non obbligandole) ad introdurre agevolazioni nelle imposte nominate al medesimo art. 88.

In punto di sostegno alle famiglie e ai più bisognosi, riproponiamo con forza una misura straordinaria a sostegno del pagamento del canone di locazione per nuclei famigliari a basso reddito e che hanno subito una perdita temporanea dello stesso, comprese le famiglie che sono in locazione in alloggi di housing sociale e di cooperative di abitanti a proprietà indivisa. In particolare, si propone un incremento della dotazione del **FONDO INQUILINI MOROSI INCOLPEVOLI** (di cui all’articolo 6, comma 5 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102) di 50 milioni di euro per il 2020, con un capitolo di spesa separato e aggiuntivo, a copertura delle esigenze legate al periodo dell’emergenza; un allargamento dei soggetti beneficiari, includendo tutte le tipologie di contratti di locazione, compresi i canoni di godimento a favore degli assegnatari degli alloggi delle Cooperative di Abitazione a proprietà indivisa e i canoni di locazione delle abitazioni in housing sociale, che svolgono una funzione di welfare sussidiario rispetto all’accesso alla locazione; e l’utilizzo di tale dotazione aggiuntiva con modalità che prevedano l’erogazione del contributo direttamente ai proprietari al fine di evitare procedure di sfratto alle famiglie (condizione invece prevista dai meccanismi attuali del Fondo Morosità Incolpevole).

Riteniamo infine indispensabile affrontare con urgenza e sistematicità i problemi di vera e propria sopravvivenza delle imprese culturali e creative. Le imprese culturali italiane chiedono che il Governo appronti un Piano straordinario per la cultura e il turismo, che includa dal teatro alla musica, al patrimonio culturale, all’editoria e a tutte le altre sue componenti. Il Piano dovrebbe essere sostenuto con risorse adeguate a produrre risultati significativi, concentrandosi su alcuni interventi prioritari. Nel quadro di tale piano di rilancio e sviluppo, si propone l’introduzione di un sostegno alle imprese per innovazione di prodotto, nella forma di un **CREDITO D’IMPOSTA PER L’INNOVAZIONE CULTURALE E TURISTICA** del 70% sugli

investimenti effettuati per lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi culturali e turistici da parte di imprese e reti di imprese, effettuati in collaborazione con università, centri di ricerca accreditati e relativi a prodotti/servizi (che si eleva all'80% delle spese se destinato a territori svantaggiati). È stabilito un tetto di spesa di 250.000 euro e l'operatività dell'incentivo limitata ai periodi d'imposta 2020 e 2021. Si ritiene che, in considerazione dei requisiti restrittivi e fortemente selettivi contemplati nella norma (contenuto culturale e promozionale; carattere innovativo; necessità di collaborazione con università), la misura importi una necessità di copertura non superiore ai 50 milioni di euro per anno.

D - INTEGRAZIONI SALARIALI PER I DIPENDENTI DELLE BCC-CR ED ALTRE CONSIDERAZIONI

Misure per facilitare il ricorso da parte delle BCC-CR alle prestazioni di integrazione salariale provvedute dal Fondo di Solidarietà per il personale del Credito Cooperativo (Decreto Interministeriale Lavoro e Economia 82761/2014), che opera dal 2000, e poi adeguato ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 148/2015.

E' urgente il completamento del percorso di parificazione fra gli strumenti di integrazione salariale ad iniziativa pubblica (CIG e FIS) e quelli autofinanziati dai settori e dalle categorie escluse dai primi, qual è il Fondo di Solidarietà in parola.

Ci si riferisce, in particolare, alle soluzioni introdotte dal D.L. 18/2020 (c.d. "Cura Italia") che all'art. 19 e ss. individua semplificazioni che accrescono la certezza della celerità di accesso alle prestazioni di integrazione salariale e che forniscono nuove disponibilità finanziarie alle stesse prestazioni ma lo fa soltanto per le gestioni provvedute dall'iniziativa pubblica (CIG e FIS) e non anche per quelle dei Fondi di Solidarietà.

In questa ottica sarebbe quindi auspicabile addivenire alle soluzioni che seguono per assicurare portata universalistica all'intervento di supporto predisposto dal Governo a tutela del lavoro:

- 1) **sospendere, anche per l'accesso alle prestazioni dei Fondi di Solidarietà, l'espletamento delle procedure sindacali**, così come è stato già disposto per la Cassa Integrazione Guadagni introducendo una disparità di soluzione di difficile comprensione in un

momento di emergenza; al più potrebbe prevedersi (uniformemente fra CIG e Fondi) la resa di una completa informazione preventiva alle rappresentanze sindacali dei lavoratori sulle scelte aziendali per le quali si chiede l'intervento di integrazione salariale;

- 2) **eliminare i c.d. tetti aziendali di ricorso alle prestazioni di integrazione salariale provvedute dai Fondi di Solidarietà autofinanziati**, così come è stato già disposto per il Fondo di Integrazione Salariale gestito direttamente dall'INPS (il FIS); anche questa disparità risulterebbe, altrimenti, di difficile comprensione nel contesto emergenziale citato. Anche considerando le disponibilità già allocate presso i Fondi dovrebbe comunque prevedersi la possibilità di accedervi in ogni caso per la causale "emergenza COVID-19", anche fosse esaurita la dotazione a carico del bilancio dello Stato;
- 3) prevedere che, laddove le aziende destinatarie dei Fondi di Solidarietà non avessero disponibilità finanziarie presso i Fondi stessi, queste possano **ricorrere alla Cassa Integrazione in Deroga**;
- 4) i Fondi di Solidarietà di cui all'art. 26 e 27 D.Lgs. 148/2015 nel loro funzionamento complessivo non provvedono solo all'integrazione salariale, ma anche a prestazioni di strategico rilievo circa la protezione del lavoro: in particolare ci si riferisce alle prestazioni di supporto alla formazione continua e strategica del personale che costituisce una vera e propria prestazione previdenziale per l'occupabilità delle risorse, nonché alle prestazioni di sostegno al reddito nei processi di alternanza generazionale che anticipino (fino a 7 anni) il pensionamento pubblico; provvedono infine al sostegno del reddito in casi di mobilità del personale derivante da licenziamenti collettivi (sebbene queste ultime misure non siano mai state adottate nel settore del credito). Tutte queste ulteriori prestazioni risultano non erogabili in questa fase di emergenza giacché le attività dei Comitati Amministratori dei Fondi sono state sospese dal D.L. 18/2020 e agli stessi Comitati sono subentrati i loro Presidenti nominati Commissari dalla norma stessa (art. 41) ma con le sole funzioni dedicate all'integrazione salariale. Sarebbe quanto mai opportuno, soprattutto in vista di una fase di ricostruzione della protezione del lavoro, **poter disporre della completezza dell'intervento dei Fondi autofinanziati affidando ai Commissari poteri autorizzatori anche delle altre citate prestazioni.**

Infine, resta aperto il tema, al quale si dovrà dare idonea soluzione, del sostegno finanziario dello Stato all'Associazionismo e al no-profit, Enti che tanto si sono adoperati per fronteggiare con coraggio questa crisi.